

Roma, 4 novembre 2025

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno

la presente lettera va recapitata al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Ufficio

Oggetto: Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (SLC).

Informativa per richiesta di attivazione urgente delle procedure previste dal d.lgs. 81/2008.

Vi informiamo che lo scorso 31 ottobre la Segreteria Nazionale FLP Interno, in collaborazione con il proprio Dipartimento Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro ha provveduto a recapitare a mezzo pec a tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno, nei quali lavora il personale civile, una richiesta di attivazione urgente delle procedure previste dal d.lgs. 81/2008 con riferimento alla Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (SLC).

A tal proposito si rammenta che:

L'Accordo quadro europeo dell'8 ottobre 2004 definisce lo stress lavoro-correlato (SLC) come "una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro";

lo stress lavoro-correlato può pertanto interessare ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore, in quanto strettamente connesso con l'organizzazione e l'ambiente lavorativo;

il d.lgs. 81/2008, in recepimento dell'Accordo europeo, impone al datore di lavoro l'obbligo di valutare e gestire il rischio da SLC al pari di tutti gli altri rischi per la salute e la sicurezza (art. 17);

a tale scopo, la Commissione Consultiva Permanente ha elaborato nel novembre 2010 specifiche Indicazioni per la valutazione del rischio SLC, definendo un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell'obbligo normativo;

successivamente, il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL ha pubblicato nel 2011 - e aggiornato nel 2017 - la Metodologia per la valutazione e gestione del rischio SLC, basata su criteri scientificamente fondati e strumenti validati;

tale metodologia prevede due fasi:

1. una valutazione preliminare, obbligatoria per tutte le amministrazioni, basata su indicatori oggettivi;
2. una valutazione di approfondimento, da attivare qualora emergano criticità, finalizzata a rilevare la percezione dei lavoratori;

per agevolare il rispetto di tali obblighi, l'INAIL ha inoltre sviluppato una piattaforma online dedicata alla gestione del rischio SLC.

Alla scrivente organizzazione sindacale risulta che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato sia stata effettuata solo in un numero molto limitato di uffici del Ministero dell'Interno, nonostante il significativo peggioramento delle condizioni di lavoro registrato negli ultimi anni.

Tra i principali fattori di rischio che contribuiscono all'aumento dei livelli di stress si segnalano: la riduzione degli organici e un turn-over inadeguato; l'incremento dei carichi di lavoro e delle responsabilità; l'invecchiamento del personale; l'introduzione accelerata di nuove procedure informatizzate, spesso senza un adeguato supporto formativo.

In diversi uffici del Ministero dell'Interno la richiesta di attivare la valutazione del rischio SLC è stata più volte formalmente avanzata, senza che i rispettivi datori di lavoro, individuati ai sensi dell'allegato I del Decreto del Ministro dell'Interno del 7 novembre 2023, abbiano provveduto in merito.

Si ricorda che la mancata valutazione del rischio SLC costituisce violazione dell'art. 55 del d.lgs. 81/2008 e comporta, per il datore di lavoro, la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da 3.071 a 7.862 euro. Non meno rilevanti appaiono le possibili responsabilità di natura contabile, in quanto le eventuali sanzioni ricadono sul bilancio dello Stato (art. 4 del citato Decreto), salvo accertamento di dolo o colpa grave dei soggetti titolari della funzione datoriale o dei loro delegati. **Tale condizione potrebbe già configurarsi nei casi in cui la richiesta di valutazione sia stata formalmente presentata e non riscontrata.**

Agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno è stato chiesto:

1. qualora avessero già provveduto ad attivare la metodologia prevista dalla normativa vigente per la valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato, di notificare (inviando la comprovante documentazione) la scrivente organizzazione sindacale entro e non oltre il 28 novembre 2025;
2. qualora non avessero ancora provveduto ad attivare la metodologia prevista dalla normativa vigente per la valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato, di attivarla, informando - entro e non oltre il 12 dicembre 2025 la scrivente organizzazione sindacale dell'avvenuto inizio dell'attività.

A quegli uffici che ritenessero di averne bisogno, la scrivente organizzazione sindacale ha offerto la collaborazione del proprio "Dipartimento Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro" al fine di garantire la piena tutela della salute e della dignità dei lavoratori.

La medesima disponibilità viene ora offerta a tutti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno, che possono richiederla scrivendo al seguente indirizzo mail: interno@flp.it

Subito dopo i termini sopra indicati, ovvero verso la metà del prossimo mese di dicembre, provvederemo a trasmettere ai soggetti interessati* l'esito della ricognizione con l'elenco degli uffici che non avranno ottemperato oppure che, a nostro giudizio, avranno ottemperato solo parzialmente.

Nei confronti di tali uffici verrà richiesta l'attivazione dell'attività ispettiva obbligatoria, per verifica dell'omessa valutazione del rischio SLC.

Si porgono i nostri più cordiali saluti.

Il Coordinatore Generale FLP Interno
Dario Montalbetti



* per soggetti interessati si intendono:

Il Direttore dell'Ufficio di vigilanza per la sicurezza nei luoghi di lavoro presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno;

Il Ministro dell'Interno;

il Direttore dell'Ufficio centrale ispettivo presso il Dip.to della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno;

Il Capo Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno;

il Vice-Capo Dipartimento e Direttore Centrale per l'Amministrazione generale e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo del Ministero dell'Interno;

il Direttore Centrale per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno.